

Modulo per gli adempimenti di identificazione stabiliti dal D. Lgs. 21.11.2007**n. 231 e successive modificazioni e integrazioni**

Gentile Cliente,

adempiendo agli obblighi derivanti dalla normativa in oggetto, sottoponiamo il presente questionario, per procedere alla identificazione del cliente, dell'esecutore e del/i titolare/i effettivo/i e alla successiva verifica dei dati e delle informazioni ricevuti.

Le richiamate disposizioni impongono al cliente l'obbligo di collaborazione, fornendo per iscritto, sotto la propria responsabilità, i dati completi e le informazioni necessari ed aggiornati, utili a consentire al Confidi di adempiere alla prescritta adeguata verifica, occorrendo anche in forma rafforzata; nel caso in cui i dati e le informazioni risultino falsi o non veritieri, il dichiarante sottoscrittore del presente modulo è passibile delle sanzioni di legge.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, il Confidi non può procedere all'apertura del rapporto né all'esecuzione dell'operazione, rendendosi anche necessario porre fine ai rapporti eventualmente già in essere. Analogo obbligo di astensione è previsto nel caso di rapporti continuativi o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente parte, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Le informazioni fornite saranno inoltre utilizzate al fine del corretto assolvimento della normativa in materia di trasparenza bancaria di cui al titolo VI del D.Lgs. 385/1993 e alle relative disposizioni attuative.

L'obbligatoria acquisizione e il conseguente trattamento dei dati personali, anche attraverso procedure di profilazione informatizzata, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela del trattamento personale dei dati; il mancato, incompleto o difforme rilascio non consentirà di procedere all'accensione del rapporto o di proseguirlo, né di eseguire l'operazione richiesta, dovendosi anche valutare l'invio di una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

Il Confidi, qualora rivesta la qualifica di 'terzo' ai sensi degli artt. 26-30 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente, dell'esecutore e del/dei titolare/i effettivo/i.

Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (Regolamento UE 2016/679 GDPR) è possibile consultare l'informativa più dettagliata consegnata dal Confidi, disponibile presso gli uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito internet del Confidi.

Per la migliore comprensione degli obblighi riferiti, si richiamano le principali definizioni descritte nel testo normativo.

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni interazionali.
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Rapporto continuativo: un rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica - Disposizioni generali)

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:
 - a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
 - b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro. (omissis)
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
 - a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. (omissis)

Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica).

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
 - a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
 - b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
 - c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
 - d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.
2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. (omissis)

Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:
 - a. l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai

sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1. per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 2. per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
 3. per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
 4. per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente (omissis)
- b. la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. (omissis)

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 22 (Obblighi del cliente)

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i., le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. (omissis)

Art. 55 (Fattispecie incriminatrici)

(omissis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. (omissis)

DATI RIFERITI AL CLIENTE

Denominazione _____

Luogo e data costituzione _____

CF _____ P.IVA _____

Sede legale _____

Sede commerciale _____

ALTRE INFORMAZIONI

Prevalente attività svolta dal cliente _____

Luogo dove si svolge la principale attività _____

Stato _____ Provincia _____

SETTORE DI ATTIVITÀ

SAE _____ ATECO _____ ATECO secondario _____ Ateco dettaglio _____

Professione _____

Numero addetti _____ Fatturato _____

Area geografica prevalente di interesse del cliente _____

Il cliente beneficia di fondi pubblici, anche di derivazione comunitaria?	Sì	No
---	----	----

In caso di risposta affermativa:

Il cliente riveste funzioni apicali in enti che erogano fondi pubblici?	Sì	No
---	----	----

Persona politicamente esposta	Sì	No
-------------------------------	----	----

Occupi importanti cariche pubbliche a livello locale?	Sì	No
---	----	----

Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)?	Sì	No
--	----	----

INFORMAZIONI SULLA COMPAGINE SOCIETARIA

Nella compagine societaria del cliente è presente:

Solo persone fisiche

Partecipazione di altre società di persone e/o di società di capitali

Presenza di trust e/o altro ente opaco

Presenza di fiduciaria vigilata

Intermediario destinatario normativo AML

Presenza di fiduciaria non vigilata

Condanne pendenze penali antiriciclaggio (compilare solo in caso di ditta individuale)

Dichiarazione di assenza di condanne e/o procedimenti

Dichiarazione di esistenza di condanne e/o procedimenti

ESECUTORI (RAPPRESENTANTI DELEGATI)

Tipo legame:

Legale rappresentante

Procuratore

Delegato con operatività limitata (ad es. per cassa, occasionale)

Delega specifica permanente

Curatore fallimentare

Altro (specificare) _____

Cognome e nome _____ Sesso _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

CF _____

Residenza _____

Estremi del documento di identificazione _____

Tipo documento di identificazione _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Il _____

Persona politicamente esposta Si No

Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale? Si No

Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)? Si No

DATI RELATIVI AL/AI TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Tipo legame TITOLARE EFFETTIVO		
Cognome e nome _____ Sesso _____		
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____		
CF _____		
Residenza _____		
Estremi del documento di identificazione _____		
Tipo documento di identificazione _____ Numero _____		
Rilasciato da _____ Il _____		
Persona politicamente esposta	Si	No
Occupi importanti cariche pubbliche a livello locale?	Si	No
Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)?	Si	No

Tipo legame TITOLARE EFFETTIVO		
Cognome e nome _____ Sesso _____		
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____		
CF _____		
Residenza _____		
Estremi del documento di identificazione _____		
Tipo documento di identificazione _____ Numero _____		
Rilasciato da _____ Il _____		
Persona politicamente esposta	Si	No
Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale?	Si	No
Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)?	Si	No

Tipo legame TITOLARE EFFETTIVO		
Cognome e nome _____ Sesso _____		
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____		
CF _____		
Residenza _____		
Estremi del documento di identificazione _____		
Tipo documento di identificazione _____ Numero _____		
Rilasciato da _____ Il _____		
Persona politicamente esposta	Si	No
Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale?	Si	No
Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)?	Si	No

DATI RELATIVI AL RAPPORTO CONTINUATIVO

Tipologia rapporto:

- Apertura di rapporto continuativo
- Aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati

Modalità operativa di instaurazione:

- Sportello
- Adeguata verifica a distanza
- Confidi
- Altro

Natura dell'operazione/rapporto:

Garanzia finanziaria a fronte di finanziamento/affidamento/leasing

Finanziamento diretto

Consulenza

Altro

Scopo dell'operazione/rapporto:

Liquidità gestione ordinaria di impresa

Ristrutturazione finanziamento

Investimenti

Altro

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL CLIENTE

Documenti identificativi dell'Esecutore e del Titolare/i effettivo/i

Copia atto costitutivo e statuto

Estratto del verbale della delibera di attribuzione dei poteri di firma e decisione attribuiti all'esecutore

Estratto del verbale della delibera contenente la richiesta della garanzia

Visura camerale

Procura generale

Documentazione già acquisita da precedente identificazione

Altro (specificare) _____

SOTTOSCRIZIONE

Il cliente/esecutore che ha fornito le informazioni contenute nel presente modulo per consentire al Confidi di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela DICHIARA, con la sottoscrizione del presente modulo, di essere consapevole della correttezza e della completezza dei dati e delle notizie rilasciati, confermandone la veridicità e impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto (firma)

Addetto del Confidi che ha raccolto e verificato le informazioni

Attesta il corretto adempimento degli obblighi di antiriciclaggio in relazione a tutte le attività effettuate per le quali è stato incaricato.

Luogo e data

Firma